DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 20 luglio 1995, non più in vigore dal 18 settembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 13 luglio 1995, n. 286
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-286-1995/art-16-entrata-in-vigore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it